

ESEF in Italia: un quadro complessivo del processo attuativo



Pierluigi Capuano

23 novembre 2021

Agenda

- ❑ **Attuale normativa di riferimento**
- ❑ ***Enforcement* degli ESEF requirements**
- ❑ **Evidenze primo anno di implementazione**
- ❑ **Iniziative per la prima applicazione in Italia**

Attuale normativa di riferimento

Regolamento delegato 2019/815

Direttiva Transparency

Art. 154-ter del TUF

1

Direttiva 2013/50/CE



Modifica la Direttiva Transparency introducendo il formato elettronico armonizzato per la comunicazione delle informazioni, ESEF (considerando 26)



Attuale normativa di riferimento

Direttiva 2004/109/CE*

(art. 4, comma 7)



- ✓ *A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione*
- ✓ *L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future*
- ✓ *Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione (cfr. punto precedente)*

**come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE*

Regolamento delegato (UE) 2019/815

Adottato in seguito della delega contenuta nell'art. 4,
paragrafo 7, della Direttiva 2004/109/CE

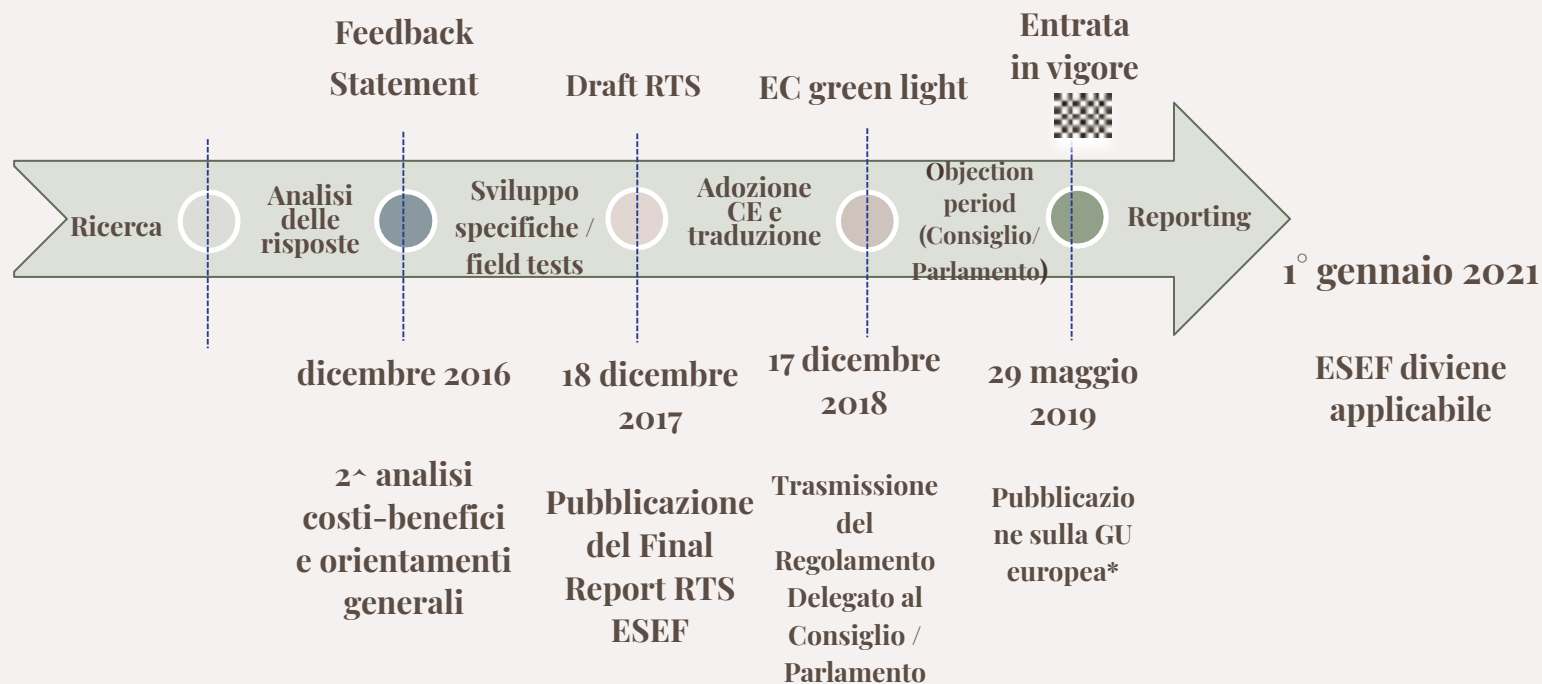
**Il Regolamento delegato
prevede**

- **agevolare la comunicazione delle informazioni**
- **favorire l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle informazioni contenute nelle relazioni finanziarie annuali**

che gli emittenti quotati redigano tutte le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML

la marcatura (o taggatura) obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati secondo una tassonomia fornita dallo stesso Regolamento delegato

Entrata in vigore



*REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/815 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2018 che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione

Entrata in vigore

Nell'ambito delle misure previste dal Capital Markets Recovery package, è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di optare per il rinvio al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815

1° gennaio 2021



L'Italia ha esercitato l'opzione sul posticipo e ha effettuato la notifica alla Commissione europea in data 2 marzo 2021 (legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto c.d. Milleproroghe, n. 183/2020)

Solo 4 Stati membri hanno mantenuto l'obbligo per l'esercizio finanziario 2020, vale a dire Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovenia

1° gennaio 2020



Livello di marcatura richiesto dall'ESEF RTS

Attuale normativa di riferimento

	<i>Bilanci consolidati IFRS</i>	<i>Bilanci separati</i>	<i>Bilanci con principi di Paesi terzi</i>
<i>Schemi di bilancio (primary financial statements)</i>	obbligatoria dal 2021	volontaria (se lo Stato membro fornisce la tassonomia)	vietata
<i>Marcatura in blocco delle note</i>	obbligatoria dal 2022		
<i>Marcatura dettagliata delle note</i>	volontaria		



La predisposizione in formato ESEF costituisce la nuova modalità di messa a disposizione del pubblico della RFA



Il Regolamento ESEF non pare cambiare il regime di responsabilità in tema di vigilanza sulle informazioni finanziarie previste dall'art. 154-ter TUF



Consob avrà pertanto il nuovo compito di **esaminare la compliance** degli emittenti con i requisiti richiesti dal regolamento RTS su ESEF

Normativa esistente (art. 154-ter TUF)

Legge Europea 2019-2020 – Senato della Repubblica 3 novembre 2021

Relazione Finanziaria Annuale



Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente:

- ✓ il progetto di bilancio di esercizio
- ✓ il bilancio consolidato, ove redatto
- ✓ la relazione sulla gestione e
- ✓ l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5.

**art. 154-
ter TUF**



Termine applicabile anche al bilancio in formato ESEF

Normativa esistente (art. 154-ter TUF)
Legge Europea 2019-2020 – Disegno di legge (Senato della Repubblica 3
novembre 2021)

ART. 25

*Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle
relazioni finanziarie annuali.*

MODIFICHE APPORTATE

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

CE – COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/815

1. Introduzione
2. Chiarimenti sulle disposizioni dell'Unione vigenti in materia di revisione contabile
3. Chiarimenti sulle disposizioni dell'Unione relative all'uso della firma elettronica
4. Chiarimenti sulle disposizioni dell'Unione relative alla responsabilità degli emittenti
5. Chiarimenti sulle disposizioni dell'Unione relative all'uso dei file ESEF per adempiere altri obblighi dell'Unione
6. Chiarimenti sulle disposizioni dell'Unione relative ai meccanismi ufficialmente stabiliti



CE – COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE)

4.1 L'organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente è responsabile della conformità delle relazioni finanziarie annuali ai requisiti del regolamento ESEF?

L'organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente è responsabile della redazione e della pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali in conformità del regolamento ESEF.

4.2 Gli emittenti sono tenuti a includere nella relazione finanziaria annuale un'attestazione di responsabilità relativa alla conformità della relazione finanziaria annuale al regolamento ESEF?

In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato, gli emittenti possono scegliere l'opzione preferita.

4.3 Gli emittenti sono autorizzati a rendere pubbliche versioni supplementari della relazione finanziaria annuale che non sono conformi al regolamento ESEF e/o che includono bilanci conformi al medesimo regolamento per i quali la conformità alle disposizioni ESEF non è stata verificata dai revisori legali?

Il diritto dell'Unione non impedisce agli emittenti di pubblicare (ad esempio sul loro sito web) versioni supplementari delle relazioni finanziarie annuali che non sono conformi al regolamento ESEF [...] Tuttavia queste versioni supplementari non conformi al regolamento ESEF delle relazioni finanziarie annuali non sono versioni ufficiali.

CE – COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/815

5.1 Gli emittenti sono autorizzati a depositare bilanci conformi al regolamento ESEF presso il registro delle imprese nazionale al fine di ottemperare alle norme della direttiva contabile in materia di pubblicazione?

-

Nel caso di una società di capitali con titoli quotati sui mercati regolamentati dell'UE, [...] il diritto dell'Unione non impedisce [...] agli emittenti di depositare presso il registro delle imprese bilanci conformi al regolamento ESEF come documenti contabili.

Né la direttiva contabile né la direttiva sul diritto societario specificano il formato per la redazione e la presentazione del bilancio sottoposto a revisione, che può essere elettronico. In linea di principio, nulla osta a che gli Stati membri autorizzino le società di capitali con titoli quotati nei mercati regolamentati dell'UE a depositare bilanci conformi al regolamento ESEF presso il registro delle imprese al fine di adempiere i loro obblighi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile e dell'articolo 16 della direttiva sul diritto societario.

Enforcement degli ESEF *Requirements*

- ESMA – ESEF Working Group
- Controlli sui filings ESEF (ruoli e responsabilità)

2

ESMA – ESEF Working Group



2018

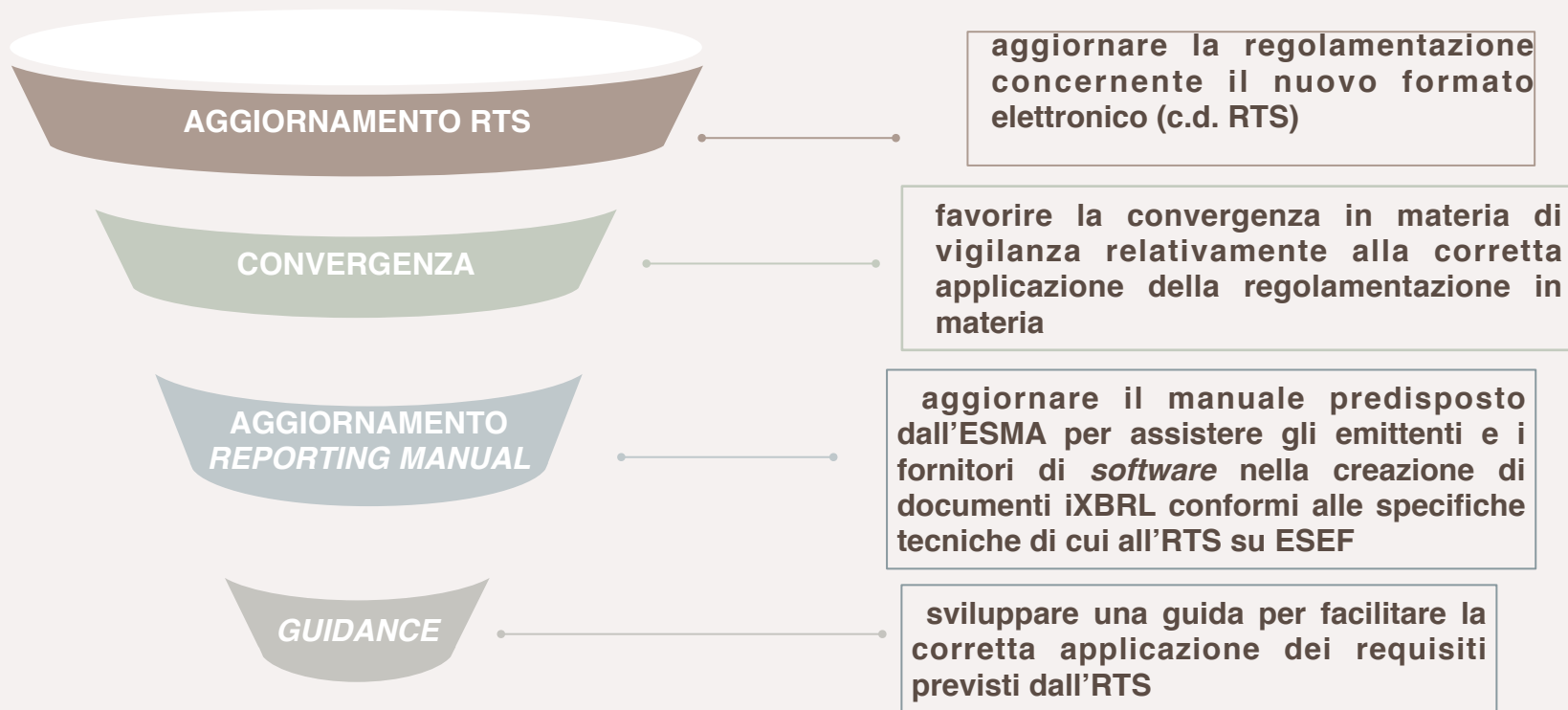
Al fine di garantire la qualità delle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti dovranno preparare utilizzando il formato elettronico, nel 2018 è stato creato, nell'ambito del *Corporate Reporting Standing Committee* (CRSC), il gruppo di lavoro permanente ESEF Working Group.

- ❖ Aggiornamento dell' RTS on ESEF
- ❖ Convergenza delle attività di vigilanza
- ❖ Aggiornamento del *Reporting Manual*
- ❖ *Guidance* per la corretta applicazione

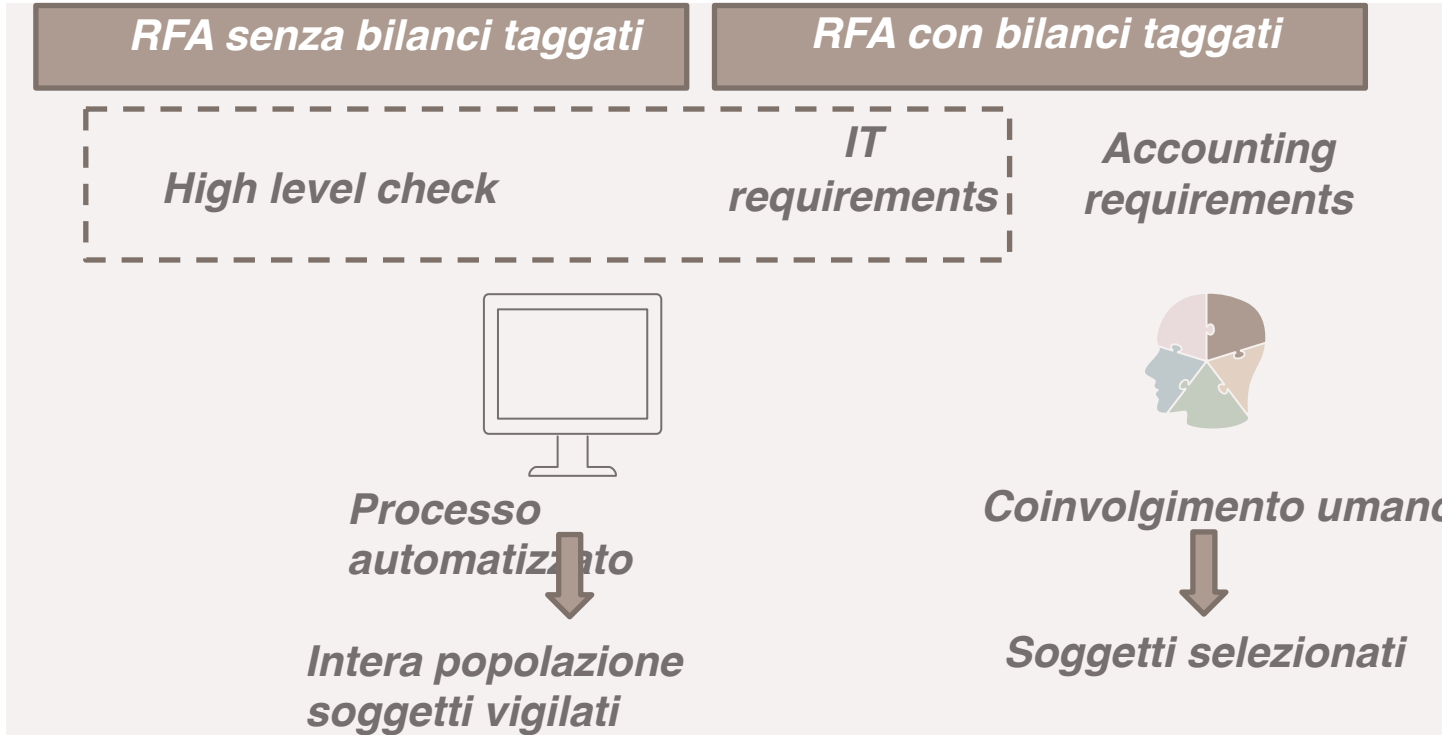
*Terms of reference
(15 March 2018
ESMA32-65-42)*

ESMA – ESEF Working Group

Enforcement degli ESEF Requirements



Controlli sui filings ESEF



IT requirements : validazione tecnica dei filings in formato ESEF

Controlli che originano direttamente dalla Direttiva *Transparency* e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 e che, anche alla luce delle analisi tecniche effettuate dall'ESMA, **risultano eseguibili in maniera automatica da una macchina**.

Questi **controlli automatizzabili**, come indicato dall'ESMA, sarebbero più efficienti se fossero svolti dagli OAMs (meccanismi di stoccaggio che in Italia sono 1Info ed eMarket Storage):

- ❑ al **momento della trasmissione al meccanismo di stoccaggio**
- ❑ nei confronti dell'intera platea dei **soggetti** tenuti alla pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali



Enforcement degli ESEF Requirements

Art. 3.6 in tema di convalida

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini deve **attivare un esame automatico** dei documenti registrati che ne **verifichi l'aderenza tecnica** alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

Un meccanismo di stoccaggio deve prevedere gli **opportuni meccanismi di controllo** atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche:

- la **correttezza sintattica**
- la **correttezza del formato**
- **correttezza del nome del file**

➤ *Public Statement
ECEP 2021*

Nel *Public Statement* è presente un richiamo di attenzione sull'entrata in vigore dell'obbligo di redazione delle RFA 2021 nel formato ESEF

I *preparers* potranno far riferimento:

- alla pagina dedicata sul sito web dell'ESMA per consultare le linee guida materiale, in particolare il Reporting Manual
- alla Guida 2.6.1 del Reporting Manual che fornisce chiarimenti relativamente al *packaging* dei file multipli che compongono un report XBRL
- alla Guida 1.6.1 del Reporting Manual in tema di uso corretto dei segni da attribuire ai diversi valori

ESMA32-63-1186 del 29 ottobre 2021

Evidenze primo anno di
implementazione

3

L'ESMA ha rilevato che nel primo anno di applicazione della regolamentazione ESEF nell'UE oltre 1000 emittenti hanno depositato la propria relazione finanziaria annuale 2020 in formato ESEF (~ 380 *filings* volontari)

*Esperienze
positive*



Punti critici





- ✓ Non sono state segnalate difficoltà tecniche connesse al linguaggio iXBRL (“machine readable”) o alle disposizioni rivenienti dall’RTS dell’ESMA
- ✓ Alcune problematiche sono state segnalate per quanto riguarda il requisito xHTML (“human readable”), probabilmente a causa del fatto che la maggior parte dell’attenzione si è concentrata sui requisiti di *tagging*
- ✓ La maggior parte degli strumenti software (tools) disponibili è riuscita a superare le iniziali criticità legate al formato xHTML
- ✓ La maggior parte delle giurisdizioni le autorità nazionale competente e/o gli OAMs si sono dotati di *software* per convalidare i *filings* ESEF

Punti critici



- ✓ Controlli automatizzati posti in essere dalle NCAs oppure dagli OAMs caratterizzati da un diverso grado di severità rispetto a quelli proposti dai software utilizzati dagli emittenti e/o dai revisori



OAMs / NCAs - Trasparenza con gli emittenti e i fornitori sui tipi di controlli automatizzati che verranno eseguiti

- ✓ Problematiche nell'accesso ai documenti ESEF su delle piattaforme messe a disposizione dai meccanismi di stoccaggio da parte degli *users*



OAMs - valutare opportunità di apportare modifiche al fine di migliorare l'accessibilità dei documenti ESEF agli utenti finali

Le iniziative per la prima applicazione in Italia

4

Iniziative Consob



SOFTWARE

la Consob si sta
dotando di adeguati
strumenti informatici

VALIDAZIONE

Interlocuzioni con
OAMs per definire
tipologie di controlli
da svolgere

PAGINA INTERNET

Indirizzo mail
esef@consob.it



PARTECIPAZIONE E AD EVENTI

Conclusioni



Cooperazione con diversi attori coinvolti



Partecipazione ai lavori **ESMA** e del **CEAOB**



Gradualità nell'utilizzo del formato elettronico



Istituzione di un punto di accesso unico europeo
(**ESAP**)

Grazie per l'attenzione

